

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO
DI PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI VEGLIE**

Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di Veglie intende formare un elenco di avvocati singoli e/o associati, dal quale attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali il Comune medesimo è parte ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, co. 1, lett. d), n. 1) e 2) del D.lgs. 50/16 recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici.
2. L’iscrizione nell’Elenco avviene secondo l’ordine alfabetico ed è subordinata all’esito positivo della verifica della domanda e della documentazione trasmessa unitamente ad essa. E’ ammessa l’iscrizione del medesimo professionista che ne faccia richiesta fino ad un massimo di n. 2 (due) sezioni.
3. L’Elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti sezioni:
 - 1) Diritto amministrativo;
 - 2) Diritto civile;
 - 3) Diritto del lavoro;
 - 4) Diritto tributario;
 - 5) Diritto penale.

Art. 2 Ambito applicativo

1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti, i servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale saranno conferiti ai professionisti iscritti nell’Elenco.
2. L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell’Elenco con affidamento diretto adeguatamente motivato (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità e uniformità difensiva).

Art. 3 Requisiti occorrenti per l’iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione singoli professionisti, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati;
 - b) assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965;
 - c) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;
 - d) non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense;
 - e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;
 - f) accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite ai successivi artt. 6, 7 e 8;
 - g) accettare di sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
2. Il professionista dovrà indicare una o al massimo due sezioni dell’Elenco cui intende essere iscritto.
3. I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, utilizzando il **modulo** debitamente compilato e sottoscritto, contenente anche l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e alle dichiarazioni di impegno, nonché la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
4. Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un *curriculum* in formato europeo, datato e firmato, con l’indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i dell’Elenco prescelta/e.

5. A pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista.

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

1. In sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire **entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente: 4 marzo 2019**.

2. La domanda dovrà essere trasmessa **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it con oggetto: **"Avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore del Comune di Veglie"**. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

3. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato all'iscrizione nell'Elenco con un'unica mail ed essere contenuti in un file formato PDF non modificabile.

4. La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.

5. All'esito dell'esame delle istanze sarà data comunicazione, a mezzo PEC, delle sole domande non ammesse.

Art. 5 Formazione e aggiornamento dell'Elenco

1. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale. L'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine a eventuali futuri conferimenti di incarichi.

2. Le domande di inserimento nell'Elenco in commento saranno esaminate dal Responsabile del Settore Affari Generali, nonché Responsabile dell'Ufficio Contenzioso.

L'iscrizione non potrà aver luogo in caso di:

- mancanza, incompletezza e/o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni e impegni previsti dal modulo di domanda;
- mancanza degli allegati di cui all'art. 3, commi 3 e 4;
- assenza della sottoscrizione di cui all'art. 3, co. 5.

L'inserimento in Elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico. I professionisti saranno inclusi nelle sezioni da 1 a 5 dell'Elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

3. Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domanda di iscrizione all'elenco. Quest'ultimo sarà infatti aggiornato al 31.12.2019 con l'inserimento degli avvocati che presenteranno istanza successivamente al termine indicato all'art. 4, co. 1, e le cancellazioni necessarie, e così annualmente, nonché pubblicato, con i successivi aggiornamenti (di norma, entro il mese di gennaio di ogni anno), sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *"consulenti e collaboratori"* come indicato dall'art. 10, co. 8, lett. d), art. 15, co. 1, lett. b), c), d), co. 2) d.lgs. n. 33/2013, art. 53, co. 14, d.lgs. n. 165/2001 del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6 Modalità di conferimento degli incarichi

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata, fatta salva ogni diversa previsione statutaria, esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco.

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, la cui proposta è redatta dal Responsabile del Settore Affari generali, sulla base di una documentata istruttoria dell'Ufficio affari legali e del Responsabile del Settore cui afferisce - *ratione materiae* - la controversia, che evidenzia le ragioni sostanziali e formali dell'Ente e contenga le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio.

La scelta/indicazione del professionista è di competenza del Responsabile del Settore Affari generali, che vi provvederà, mediante apposito atto valutando i preventivi eventualmente richiesti.

Il Sindaco, ottenuta l'autorizzazione alla costituzione in giudizio, conferisce il patrocinio, attraverso la sottoscrizione della procura alle liti, al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente avviso.

In conformità a quanto disposto dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016), l'incarico legale costituisce, ai sensi dell'art. 17 del suddetto codice, un APPALTO DI SERVIZI escluso dall'applicazione integrale del suddetto *corpus* normativo, ma comunque soggetto ai PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE, in esso contemplati, dovendo l'Ente per l'affidamento degli incarichi in questione, operare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016).

Per incarichi i cui compensi siano complessivamente di importo inferiore ad euro 8.000,00 (al netto di I.V.A. e C.P.A.) si potrà procedere con affidamenti diretti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e di quanto stabilito nel presente avviso, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del presente avviso.

Per incarichi i cui compensi siano complessivamente di importo pari o superiore ad euro 8.000,00 (al netto di I.V.A. e C.P.A.), in ogni caso, si dovrà procedere a richiedere almeno tre preventivi a professionisti presenti nell'elenco e la difesa dell'Ente sarà affidata, nel rispetto dei principi di cui sopra, al professionista che avrà proposto il preventivo maggiormente congruo e/o conveniente in relazione alla complessità e al valore della causa, fatto sempre salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del presente avviso.

Il Comune effettuerà la scelta, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- Specializzazioni, competenze ed esperienze, siccome risultanti dai *curricula vitae* presentati dai professionisti;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- Miglior offerta (maggiormente congrua e/o conveniente) tra i preventivi posti in comparazione, nel caso in cui si proceda all'acquisizione di più preventivi.

Il Comune deve garantire il principio della rotazione invitando, nel tempo, i professionisti iscritti all'elenco, nella apposita sezione, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della magistratura);
- b) dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente.

E' fatta salva la facoltà di individuare altri legali non iscritti nei seguenti casi:

- a) se il sinistro è coperto da polizza stipulata dall'ente, il legale indicato dall'assicurazione, con oneri a proprio carico, sarà anche il legale del Comune, salvo diversa motivata decisione;
- b) qualora l'eccezionalità, la complessità e quindi l'importanza del contenzioso giustifichino un affidamento al di fuori dell'elenco a soggetti in possesso di comprovata specifica competenza professionale.

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

3. Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà:

- attestare, con autocertificazione *ex d.P.R. 445/2000*, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente Avviso;

- attestare, con autocertificazione *ex d.P.R. 445/2000*, di non avere incarichi giudiziari pendenti in contraddittorio con il Comune di Veglie;
- obbligarsi a sottoscrivere le condizioni economiche di incarico di cui all'art. 7 del presente Avviso;
- comunicare gli estremi della polizza professionale;
- inviare un preventivo di parcella.

Art. 7 Determinazione del compenso

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la rappresentanza e difesa dell'Ente, l'avvocato interpellato, nella redazione della parcella pro-forma, dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai VALORI MINIMI previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii., ai quali potrà essere applicata, previo accordo con il professionista, una ulteriore riduzione percentuale. Nel caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, il legale accetta una riduzione del 50% rispetto al valore originariamente preventivato. In caso di estinzione anticipata del giudizio l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata ed adeguatamente documentata. All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere liquidato un acconto, su richiesta del legale incaricato, in ogni caso in misura non superiore al 30% del compenso complessivo. Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio ed a seguito di trasmissione della sentenza o di altro provvedimento definitivo reso dall'autorità giudiziaria adita, previa presentazione di fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo di cui si è beneficiato. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dar conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico affidatogli. A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Amministrazione comunale le spese di giudizio, spetta all'avvocato incaricato la maggior somma tra l'importo pattuito con il disciplinare di incarico e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente.

Art. 8 Obblighi del professionista.

1. Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

- a) a comunicare prontamente all'Ente, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- b) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune sino alla definizione del giudizio o dei giudizi per il/i quale/i gli è stato conferito incarico legale da parte di questo Comune;
- c) a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente sub voce "Atti generali" - "Codice disciplinare e codice di condotta") e il codice di comportamento del comune di Veglie, nonché a farli osservare dai propri collaboratori;
- d) a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- e) in caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il **Comune di Veglie** quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente **ai fini della partecipazione alla procedura medesima e delle attività ad essa correlate e conseguenti**. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di iscrizione, gli istanti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Veglie. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Sindaco del Comune di Veglie.

Art. 10 Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Elenco

1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni singolo incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione del Disciplinare d'incarico. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
2. La cancellazione dei professionisti dall'Elenco avviene nei seguenti casi: 1. Richiesta di cancellazione avanzata dal professionista; 2. Perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata; 3. Aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico; 4. Non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze 5. Aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento; 6. Altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati.
3. Alla cancellazione dall'Elenco provvede il Responsabile del Settore AA.GG., nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato.
4. È facoltà dell'Amministrazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti 5uto dichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.

Art. 11 Norme finali

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con il Comune di Veglie avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti.
4. Per ogni informazione inerente il presente Avviso gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Affari legali nella persona dell'istruttore direttivo, Avv. Anna Maria Marasco (recapito telefonico:

0832.969597). Al fine di dare pubblicità, l'avviso nella sua interezza, ogni sua eventuale modifica e il modulo di domanda verranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.veglie.le.it. L'Avviso verrà altresì trasmesso agli Ordini forensi delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

La pubblicazione dell'Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e la pubblicazione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.

Responsabile della tenuta dell'Elenco, nonché Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è l'istruttore direttivo Avv. Anna Maria Marasco (tel. 0832.969597 e-mail: annamaria.marasco@comune.veglie.le.it).

Veglie, 3 gennaio 2019

Il Responsabile Settore *p.t.* AA.GG.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Domenico Cacciatore